



Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	376	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro	
Norma di delega:	articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Numero di articoli:	4	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	21 gennaio 2026	21 gennaio 2026
annuncio:	22 gennaio 2026	22 gennaio 2026
assegnazione:	21 gennaio 2026	21 gennaio 2026
termine per l'espressione del parere:	2 marzo 2026	2 marzo 2026
Commissioni competenti:	Senato - 1 ^a Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione	
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio, Senato - 4 ^a Politiche dell'Unione europea, Senato - 10 ^a Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale	
	V Bilancio, XIV Unione Europea	

Contenuto

La legge di delegazione europea 2024 ha delegato il Governo per il recepimento della [direttiva \(UE\) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024](#), relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (su cui v. *infra*). Il presente provvedimento opera tale recepimento.

L'**articolo 1** novella in più parti il testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998).

In particolare, la **lettera a)** modifica il comma 1-*bis* dell'[articolo 4-bis](#) del testo unico, prevedendo che nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione (ossia, secondo quanto specificato al comma 1 dello stesso articolo 4-*bis*, quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società) sono fornite non solo le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno (così come oggi previsto per effetto di un rinvio normativo all'articolo 5, comma 8.1, peraltro modificato dal provvedimento in esame), ma anche le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.

In proposito, si ricorda che l'articolo 9 della direttiva, dedicato all'accesso all'informazione, impone agli Stati membri di provvedere affinché determinate informazioni siano facilmente accessibili (nonché vengano fornite a richiesta), al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro. Si tratta, in particolare, di: informazioni adeguate su tutti i

documenti giustificativi richiesti per una domanda e, se del caso, sui diritti applicabili; informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali, tra cui i mezzi di ricorso disponibili, dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, nonché informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori conformemente al diritto nazionale.

Viene in rilievo anche l'articolo 16 della direttiva, ai sensi del quale "gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili al pubblico informazioni regolarmente aggiornate, anche tramite fonti accessibili provenienti da paesi terzi pertinenti: a) sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi; b) su tutti i documenti giustificativi richiesti per la domanda di un permesso unico; c) sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.

La **lettera b)** interviene sull'[articolo 5](#) del testo unico, modificandolo in diverse parti.

In particolare, il **numero 1)** estende da sessanta a **novanta giorni** prima della scadenza del **permesso di soggiorno** il termine entro il quale deve essere richiesto il **rinnovo** di quest'ultimo dallo straniero al questore.

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva oggetto di recepimento prevede che l'autorità competente adotti una decisione sulla domanda di permesso unico non appena possibile e in ogni caso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Il nuovo termine introdotto dal provvedimento in esame è volto a consentire che il procedimento amministrativo per il rinnovo del permesso di soggiorno possa essere svolto in novanta giorni, prima che il permesso arrivi a scadenza.

Il **numero 2)** modifica il già richiamato comma 8.1 dell'articolo 5 del testo unico, prevedendo (**numero 2.1**) che nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa, oltre alla dicitura: "perm. unico lavoro" (come attualmente previsto), siano indicate le **informazioni** conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002.

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio instituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. La descrizione del documento è contenuta alla lettera a) dell'allegato del richiamato regolamento. In particolare, tra le componenti del fronte della carta rileva il campo 12. Si tratta di uno spazio dedicato alle "annotazioni" dove "gli Stati membri possono inserire dettagli e osservazioni per uso nazionale, ove necessari in base alle loro disposizioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi, comprese le osservazioni relative all'eventuale permesso di lavoro o alla validità illimitata del permesso di soggiorno". Ulteriori informazioni possono essere riportate nel campo 16 sul retro della Carta, all'interno del quale gli Stati membri possono inserire dettagli e osservazioni per uso nazionale, ove necessari in base alle disposizioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi, comprese le osservazioni relative all'eventuale permesso di lavoro.

Il **numero 2.2)** inserisce al comma 8.1 dell'articolo 5 del testo unico un richiamo espresso ai commi 2-ter e 9-bis dello stesso articolo. Per effetto del rinvio al comma 2-bis, si prevede che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno unico lavoro sia sottoposta al **versamento di un contributo**, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Il comma 9-bis (che, come si avrà modo di precisare, è interessato da una deroga introdotta dal provvedimento in esame) specifica che, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Il **numero 3)**, come anticipato, introducendo il comma 8.1-bis all'interno dell'articolo 5 del testo unico, pone una deroga ai commi 9 e 9-bis dell'articolo 5 dello stesso articolo. In particolare, si prevede che il **permesso unico sia rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni** dal completamento della domanda. Rimane invece invariato il termine di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro, propedeutico al rilascio del permesso unico.

Si ricorda che, invece, in linea generale il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni (novanta, a seguito delle modifiche disposte dal presente provvedimento) dalla data in cui è stata presentata la domanda (articolo 5, comma 9, testo unico immigrazione) e che, come già precisato, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, anche ove non venga rispettato il suddetto termine di sessanta giorni, portato a novanta per effetto del numero 6) del presente provvedimento (comma 9-bis).

Il **numero 4)** reca alcune modifiche al comma 8.2 dell'articolo 5 del testo unico immigrazione, il quale individua le categorie di **stranieri cui non si applica la disciplina relativa al permesso unico lavoro** di cui al comma 8.1. Tali categorie di stranieri, a seguito delle novelle introdotte dal presente provvedimento, sono:

a. i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per i titolari di Carta blu UE;

- b. i lavoratori stagionali;
- c. i lavoratori autonomi e, per effetto del **numero 4.1**), gli investitori;
- d. i dirigenti o personale altamente specializzato di società aenti sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'OMC ed equiparati; lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del testo unico; i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aenti sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aenti sede in Italia e quelle residenti o aenti sede all'estero; per effetto del **numero 4.2**), i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aenti sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano; per effetto, anche in questo caso del **numero 4.2**), i nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea; le persone collocate "alla pari"; i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate da determinati soggetti (eccezione introdotta dal **numero 4.2**); i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani (anche in questo caso l'eccezione è introdotta dal **numero 4.2**). Lo stesso **numero 4.2**) elimina tra le categorie escluse, il riferimento alla lettera g) dell'articolo 27, comma 1, del testo unico, soppressa dal decreto legislativo m. 253/2016;
- d-bis. i lavoratori interessati dai trasferimenti intra-societari, nonché quelli titolari di un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT, rilasciato da altro Stato membro (la lettera in esame viene introdotta dal **numero 4.3**);
- e. gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato. La lettera è stata interamente modificata dal **numero 4.4**). Come precisato nella relazione illustrativa, tale sostituzione viene effettuata al solo fine di far riferimento anche alla disciplina unionale in tema di protezione temporanea, espungendo la menzione dei soggiornanti per motivi umanitari, menzionati nella nuova lettera g-ter);
- f. coloro che soggiornano a titolo di protezione internazionale ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- g. coloro che soggiornano per motivi di studio o formazione. Per effetto della novella di cui al **numero 4.5**), vengono espressamente citati gli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1 del testo unico in materia, rispettivamente, di accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore, di soggiorno di studenti, scambio di alunni e tirocinio, nonché di permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti;
- g-bis. i titolari di permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;
- g-ter. le seguenti categorie di stranieri: i soggiornanti per motivi di protezione sociale; i titolari di permesso in quanto vittime di violenza domestica o in quanto vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; i titolari di protezione speciale; coloro che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine; i titolari di permesso di soggiorno per calamità; il familiare del minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute di quest'ultimo che si trova nel territorio italiano; i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche; per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi; per residenza elettiva e per coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno dei titoli anzidetti e sono in attesa di una decisione sulla richiesta (la lettera in esame viene introdotta dal **numero 4.6**).

Il **numero 5**), intervenendo sul comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, estende da sessanta a **novanta giorni il termine per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno** dalla data in cui è stata presentata la domanda. Tale estensione del termine, per effetto del **numero 6**), viene conseguente riportata anche al comma 9-bis dello stesso articolo, che, come già precisato, consente allo straniero di soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche allorquando non venga rispettato il termine anzidetto.

Come già precisato, il suddetto termine è derogato dal novello comma 8.1-bis dell'articolo 5 del testo unico il quale prevede che il questore rilasci il permesso unico lavoro entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda (rimanendo invariato il termine di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro, propedeutico al rilascio del permesso unico).

La **lettera c)** dell'articolo 1 modifica il comma 5-quinquies dell'[articolo 22](#). Tale comma disciplina una fase della procedura del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In particolare, entro quindici giorni dalla

comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. La richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato, se la conferma non viene effettuata entro il suddetto termine. Per effetto della modifica in esame, si prevede che il **datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero** interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'*iter* del nulla osta.

L'**articolo 2** designa il Ministero dell'interno quale autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.

L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, prevede che le disposizioni del provvedimento si applichino dal 22 maggio 2026. Si tratta della data di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2024/1233.

Il **comma 2** reca delle disposizioni di coordinamento. In particolare, si prevede che i riferimenti - contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa - alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio si intendono fatti alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio (che, appunto, abroga la direttiva n. 98 del 2011). Allo stesso modo, i riferimenti al permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40/2014 (di recepimento della direttiva n. 98 del 2011) devono essere intesi come svolti in relazione al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico immigrazione, come modificato dal provvedimento in esame.

La direttiva (UE) 2024/1233

La [direttiva \(UE\) 2024/1233](#) procede alla rifusione della [direttiva 2011/98/UE](#), relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Si ricorda che nell'ordinamento dell'Unione europea, la rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto, che sostituisce il provvedimento precedente ed opera alcune modifiche alla disciplina già posta da quest'ultimo. La citata direttiva oggetto di sostituzione ha definito sia la disciplina procedurale per il rilascio di un permesso unico di soggiorno per motivi di lavoro sia un quadro di diritti, relativi, in parte, ai soli titolari del suddetto permesso unico e, in altra parte, anche ai titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a fini diversi dall'attività lavorativa e che consenta di lavorare nello Stato in questione.

Le modifiche principali operate dalla direttiva sostitutiva consistono nella ridefinizione di alcuni profili della procedura amministrativa relativa al permesso unico, nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso. Le disposizioni relative alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri costituiscono invece una sostanziale conferma di quelle già poste dalla citata direttiva del 2011.

Nel **Capo I** della direttiva 2024/1233 (**articoli da 1 a 3**) sono delineati **oggetto, definizioni e ambito di applicazione** della stessa.

Nell'ambito di tale Capo, le modifiche alla direttiva 2011/98/UE riguardano l'inserimento di riferimenti a direttive sopravvenute, quali la [direttiva 2014/66/UE](#), sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di **trasferimenti intra-societari (articolo 3, paragrafo 2, lettera d)**, e la [direttiva 2014/36/UE](#), sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di **lavoratori stagionali (articolo 3, paragrafo 2, lettera e)**; le fattispecie oggetto di queste due direttive, così come le altre indicate nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva in esame, restano escluse dall'ambito di quest'ultima.

Il **Capo II** della direttiva disciplina la **procedura unica di domanda e il suddetto permesso unico**. L'**articolo 4** conferma il principio che "la **domanda di rilascio, modifica o rinnovo** di un permesso unico è presentata mediante una **procedura unica** di domanda". Anche il nuovo testo demanda allo Stato membro di definire se la domanda possa essere presentata dal lavoratore straniero interessato o dal datore di lavoro interessato o da uno dei due soggetti. La nuova direttiva specifica che la domanda da parte del lavoratore, se contemplata dall'ordinamento dello Stato membro, deve essere considerata legittima – oltre che in caso di presentazione dall'estero – anche qualora il soggetto la presenti quando già soggiorni nel territorio

nazionale sulla base di un permesso di soggiorno valido (resta fermo, come già previsto nella direttiva 2011/98/UE, che l'ordinamento dello Stato membro può ritenere legittima anche la domanda presentata dal lavoratore durante un soggiorno regolare non basato su un permesso di soggiorno).

Secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/84/UE, la procedura unica di domanda non pregiudica la procedura di rilascio del visto eventualmente richiesto per il primo ingresso. L'**articolo 4, paragrafo 4**, della direttiva 2024/1233 ha sostituito tale formulazione, affermando che, qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sulla base della presenza del lavoratore nel proprio territorio, lo Stato membro interessato **deve rilasciare il visto** per l'ingresso (sempre che siano soddisfatti i relativi requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale).

L'**articolo 5** della direttiva conferma la previsione che gli Stati membri designino un'**autorità competente** a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico. In base alla direttiva 2011/98/UE, l'autorità competente era tenuta ad adottare una decisione sulla domanda completa non appena possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda; in circostanze eccezionali, dovute alla complessità dell'esame della domanda, tale termine poteva essere prorogato. La nuova direttiva dispone che l'autorità competente adotti una decisione sulla domanda di permesso unico non appena possibile e, in ogni caso, **entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa** – tale termine si applica anche qualora l'ordinamento dello Stato membro preveda, al fine dell'eventuale rilascio di un permesso unico, la verifica della situazione del mercato del lavoro –; anche il nuovo termine può essere prorogato nelle suddette circostanze eccezionali (**articolo 8, paragrafo 3**); la proroga viene ora ammessa entro un limite di 30 giorni. Resta fermo il principio che, in caso di mancato rispetto del termine, "le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale" (**articolo 5** citato).

Gli **articoli 6 e 7** della direttiva disciplinano, rispettivamente: i requisiti del modello per il permesso unico e le informazioni su quest'ultimo che devono o possono essere rese al momento del rilascio del medesimo; le informazioni che devono o possono essere rese ai soggetti interessati, relative a un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa, al momento del rilascio di quest'ultimo. **Questi due articoli non recano modifiche rispetto alla corrispondente disciplina già posta dalla direttiva 2011/98/UE.**

I **paragrafi 1 e 2** dell'**articolo 8** della direttiva confermano che le reiezioni della domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico e le revoche di quest'ultimo devono: essere motivate e notificate per iscritto; indicare l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa presso cui l'interessato può presentare ricorso, nonché i termini entro cui quest'ultimo deve essere presentato. In merito, inoltre, la nuova disciplina:

- inserisce il principio che tali decisioni devono tener conto delle specifiche circostanze del caso e rispettare il principio di proporzionalità, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione (**articolo 8, paragrafo 2**, citato);

- sopprime la previsione (di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2011/98/UE) di possibile inammissibilità della domanda per ragioni legate ai volumi di ingresso di cittadini di Paesi terzi a fini lavorativi.

L'**articolo 9** della direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché al cittadino del Paese terzo e al futuro datore di lavoro siano facilmente accessibili e siano fornite su richiesta, in materia di permesso unico:

- **informazioni adeguate su tutti i documenti giustificativi** previsti per una domanda. Tale previsione è analoga a quella già posta dall'articolo 9 della citata direttiva del 2011 (il quale, tuttavia, non richiede una facile accessibilità indipendente dalla domanda);
- **informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno**, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali, dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari, nonché **informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori** conformemente al diritto nazionale. Tale previsione non è contemplata dal corrispondente articolo della suddetta direttiva del 2011.

L'**articolo 10** della direttiva consente agli Stati membri di imporre il **pagamento di diritti** per il trattamento delle domande, nell'ambito dell'istituto del permesso unico; l'importo di tali diritti non deve essere sproporzionato né eccessivo; rispetto al testo della citata direttiva del 2011, la rifusione specifica che, se a pagare i diritti per il trattamento delle domande è il datore di lavoro, questi non è autorizzato a recuperarli dal cittadino di Paese terzo.

Il **paragrafo 1** del successivo **articolo 11** stabilisce i **diritti derivanti dal rilascio del permesso unico**; si prevede, confermando le disposizioni già stabilite dalla citata direttiva del 2011, che il titolare del permesso unico abbia diritto quanto meno a:

- entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico;
- accedere liberamente all'intero territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico;
- svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata;
- essere informato dei diritti conferitigli.

I successivi **paragrafi da 2 a 6** recano disposizioni non previste dalla citata direttiva del 2011.

In particolare, in base ai **paragrafi da 2 a 4 e 6**, il permesso unico conferisce ai cittadini di Paesi terzi il **diritto di cambiare datore di lavoro** durante il periodo di validità del permesso stesso. Al riguardo, il **paragrafo 3** prevede che gli Stati membri possano:

- esigere la notifica alle autorità competenti di tale cambiamento;

- prevedere che il cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro (sempre che l'ordinamento dello Stato membro interessato contempi la fase di verifica della situazione del mercato del lavoro per le domande di permesso unico) nonché prevedere un periodo minimo (in ogni caso non superiore a sei mesi) durante il quale il titolare del permesso unico sia tenuto a lavorare per il primo datore di lavoro. In queste due fattispecie, il diritto al cambiamento del datore di lavoro può, al fine delle verifiche, essere sospeso per il periodo massimo di cui al presente **paragrafo 3** (prorogabile in via eccezionale ai sensi del precedente **articolo 8, paragrafo 4**).

Il **paragrafo 4** stabilisce che la **condizione di disoccupazione** non costituisce di per sé motivo di revoca di un permesso unico, a condizione che:

- il periodo totale di disoccupazione non superi i tre mesi (durante il periodo di validità del permesso unico), oppure i sei mesi qualora il soggetto sia titolare del permesso unico da più di due anni. Lo Stato membro può prevedere limiti più ampi rispetto ai suddetti termini di tre e sei mesi (mentre una particolare fattispecie di allungamento dei termini è posta in via tassativa dal **paragrafo 6**);
- l'inizio e l'eventuale fine del periodo di disoccupazione siano notificati alle autorità competenti conformemente alle procedure nazionali dello Stato membro interessato.

Ulteriori disposizioni sono stabilite nei **paragrafi 4 e 5**, con riferimento ad alcune fattispecie di *iter* amministrativo in materia di permesso unico.

Il **Capo III** della nuova direttiva reca le disposizioni relative alla **parità di trattamento**.

In base all'**articolo 12**, i titolari del suddetto permesso unico, nonché i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a fini diversi dall'attività lavorativa e che consenta di lavorare nello Stato in questione, beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano 'almeno' per quanto concerne gli ambiti ivi previsti. La disciplina posta dall'**articolo 12** **corrisponde sostanzialmente, con alcune precisazioni o aggiornamenti di termini, a quella posta dall'articolo 12 della citata direttiva del 2011**.

In particolare, i soggetti summenzionati hanno diritto (fatte salve le possibili limitazioni previste dalle medesime norme in esame) alla parità di trattamento per quanto riguarda:

1. le condizioni di impiego e di lavoro, fra cui quelle riguardanti la retribuzione, il licenziamento, gli orari di lavoro, i congedi e le ferie e la parità di trattamento di uomini e donne, nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
2. il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità al diritto e alla prassi nazionali dello Stato membro, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria (ivi compresi i diritti e i vantaggi che derivano dall'esercizio di tali libertà, fra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi), fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
3. l'istruzione e la formazione professionale;
4. il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
5. i settori della sicurezza sociale definiti nel [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#);
6. le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;
7. l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per ottenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;
8. i servizi di consulenza e le informazioni forniti dai centri per l'impiego.

Gli Stati membri possono tuttavia limitare la parità di trattamento nei casi di seguito descritti.

Per quanto concerne il diritto all'istruzione e alla formazione professionale, gli Stati membri possono:

- restringerne l'applicazione ai lavoratori di Paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati;
- escludere i lavoratori di Paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della [direttiva \(UE\) 2016/801](#);
- escludere le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;
- stabilire requisiti specifici, fra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, per quanto riguarda l'accesso all'università, all'istruzione e formazione post-secondaria e all'istruzione e formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica.

Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di Paesi terzi nei settori della sicurezza sociale (definiti nel sopra citato regolamento (CE) n. 883/2004), senza tuttavia restringerli per i lavoratori di Paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Gli Stati membri possono inoltre decidere che tali diritti, per quanto concerne le prestazioni familiari, non si applichino ai cittadini di Paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare per un

periodo non superiore a sei mesi, che siano stati ammessi a scopo di studio o a cui sia consentito lavorare in forza di un visto.

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, gli Stati membri possono limitare l'applicazione relativa ai familiari del lavoratore di Paese terzo, limitandola ai casi in cui i medesimi familiari abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato.

In ordine al diritto di accesso a beni e servizi, gli Stati membri possono:

- limitarne l'applicazione ai casi in cui il soggetto svolga un'attività lavorativa;
- limitare l'accesso all'edilizia, a eccezione della locazione della residenza privata, nei limiti previsti dal diritto nazionale.

Gli **articoli 13 e 14** della direttiva recano disposizioni non presenti nella citata direttiva del 2011. Le norme introdotte dai **due articoli** concernono – con riferimento ai lavoratori stranieri rientranti nell'ambito di applicazione del precedente **articolo 12** e ai relativi datori di lavoro –: le attività di **monitoraggio, di valutazione e di ispezione, nonché le sanzioni (articolo 13)**; le misure di **agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso (articolo 14)**.

In particolare, l'**articolo 13** stabilisce che gli Stati membri debbano prevedere sia misure – quali il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, le ispezioni – volte a impedire eventuali abusi da parte dei datori di lavoro sia sanzioni – effettive, proporzionate e dissuasive – nei confronti dei datori che non abbiano rispettato gli obblighi di cui alla direttiva in oggetto e le disposizioni nazionali sulla parità di trattamento, adottate ai sensi dell'**articolo 12** della medesima direttiva. Particolare riferimento è fatto al controllo sui settori identificati, a livello nazionale, "come ad alto rischio di violazioni dei diritti dei lavoratori" (**articolo 13, paragrafo 1**).

In base ai **paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14**, gli Stati membri devono provvedere affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di Paesi terzi di **presentare denuncia** contro i propri datori di lavoro. Tali denunce possono essere presentate sia direttamente sia tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della direttiva e delle relative norme di recepimento; l'ordinamento dello Stato membro può consentire anche la presentazione della denuncia tramite le autorità pubbliche competenti.

Inoltre, in base al successivo **paragrafo 3**, gli Stati membri devono provvedere affinché i lavoratori di Paesi terzi abbiano **parità di accesso**, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano: a) alle **misure di protezione contro il licenziamento, o altro trattamento sfavorevole** da parte del datore di lavoro, quale reazione a un **reclamo interno** all'impresa; o b) a tutti i **procedimenti giudiziari** intesi a garantire il rispetto della direttiva in esame e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della medesima.

L'**articolo 15** conferma le clausole già previste dall'articolo 13 della citata direttiva del 2011, le quali fanno salve le **disposizioni più favorevoli** che sono o saranno previste da atti dell'Unione europea o di singoli Stati membri o da accordi internazionali.

L'**articolo 16** sancisce, per gli Stati membri, obblighi più dettagliati (rispetto alla citata direttiva del 2011) per quanto riguarda le **informazioni al pubblico**. Queste ultime devono concernere – oltre che le condizioni di ingresso e soggiorno a fini lavorativi (come già previsto dalla suddetta direttiva del 2011) – tutti i documenti giustificativi richiesti per la domanda di un permesso unico nonché, in generale, le condizioni di ingresso e soggiorno – compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali – dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari.

I successivi **articoli da 17 a 21** stabiliscono le norme in materia di **relazioni, di recepimento, di abrogazione, di entrata in vigore e applicazione e di destinatari**.

Il **termine per il recepimento**, da parte degli Stati membri, delle modifiche normative rispetto alla citata direttiva 2011/98/UE – modifiche poste dalle disposizioni della direttiva 2024/1233 richiamate dall'**articolo 18** della stessa – è posto al **21 maggio 2026**. Resta fermo che anche le altre disposizioni della direttiva – richiamate dal successivo **articolo 20** – si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026. A decorrere da quest'ultima data, ai sensi dell'**articolo 19**, la direttiva 2011/98/UE è abrogata.

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento, oltre che della relazione illustrativa, è corredata della tabella di concordanza, della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Senato: Dossier n. 638

Camera: n. 376

4 febbraio 2026

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	☒ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	☒ CD_istituzioni

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AC0462